



Comune di Parma

DOTT. ROBERTO BARANI

**DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E POLITICHE GIOVANILI
E INCARICO DI COORDINATORE DELL'AREA STRATEGICA
DENOMINATA "AREA ISTITUZIONALE"**

Fornitura di un servizio di Educativa di Strada rivolto ai giovani quale azione rientrante nel più ampio progetto denominato "Rafforzamento dei presidi sociali e delle azioni di sicurezza integrata per migliorare la vivibilità del Quartiere Oltretorrente_ CUP I99I25001200006". Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – **Trattativa Diretta nel MEPA Consip**

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Parma intende condurre azioni di Educativa di strada rivolte ai giovani nello storico Quartiere Oltretorrente, quartiere che ha subito significativi cambiamenti demografici a seguito di un fenomeno di massiccia immigrazione che ha generato comunque tensioni razziali e sociali, al fine di migliorare della vivibilità del quartiere.

L'educativa di strada ad oggi è lo strumento che maggiormente risponde alla necessità di raggiungere preadolescenti, adolescenti e giovani nei luoghi di aggregazione spontanea, dai parchi alle piazze e ai bar dell'aperitivo, ma anche fuori delle scuole.

La risposta al disagio di alcuni adolescenti passa anche attraverso progetti innovativi orientati alla prevenzione, che prevedono il coinvolgimento diretto dei giovani. Intercettare l'utenza giovanile e accompagnarla nello sviluppo di una maggiore consapevolezza, così come nella messa in pratica dei principi della convivenza civile, rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza.

Art. 2 – ESECUZIONE E TEMPI DI FORNITURA

La fornitura del servizio in oggetto prevede Interventi dell'Educativa di Strada per i minori stranieri non accompagnati e per i giovani che frequentano le scuole del quartiere Oltretorrente.

L'educativa di strada è un servizio che promuove e sviluppa:

- 1) interventi di prevenzione primaria per contrastare i comportamenti a rischio di devianza ed esclusione sociale, per favorire un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo solidarietà e cittadinanza attiva, oltre che il protagonismo dei giovani della comunità;
- 2) interventi di prevenzione secondaria per impedire l'aggravarsi e/o a contrastare comportamenti devianti e di marginalizzazione.

L'educativa di strada si pone anche come mediatore nel rapporto tra le istanze dei giovani e le Istituzioni educative, culturali e amministrative della comunità di riferimento.

Le attività vengono realizzate in base ai bisogni espressi dai ragazzi/e e hanno uno scopo che trascende il risultato finale: da un lato favoriscono la riqualificazione del loro tempo libero e indirettamente del territorio; dall'altro favoriscono la creazione nei giovani di protagonismo e

cittadinanza attiva.

Le succitate attività verranno svolte a partire dalla sottoscrizione del contratto e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2026.

Art. 3 – IMPORTO

L'importo stimato è di € 12.295,08, oltre IVA di legge.

La liquidazione sarà effettuata conformemente a quanto previsto dall'art.7 del presente capitolato.

Art. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in quanto non necessaria in considerazione delle modalità di esecuzione della prestazione e delle modalità di pagamento che presuppongono in tutti i casi l'esatto adempimento.

Art. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

Art. 6 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E ASSICURAZIONI

L'appaltatore si impegna ad osservare il C.C.N.L. previsto come da normativa.

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in sede di fornitura, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture al Comune di Parma è **UFQSY8**.

A seguito dell'affidamento sarà cura dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Parma – Settore Staff della Direzione Generale e Politiche Giovanili_S.O. GIOVANI – Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla verifica di conformità che sarà effettuata entro 5 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 125 comma 7 bis del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

comprendenti delibere ANAC, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Art. 9 – SUBAPPALTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 119 del Codice.

Art. 10 – PENALITA'

Qualora la fornitura del servizio risultasse effettuata in ritardo rispetto ai termini previsti, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari **all'1 per mille** sul valore della prestazione di servizio non resa nei termini, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, salvo ritardi imputabili all'Amministrazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo.

Tale penalità sarà applicabile sino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni solari, a far data dal termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali il Comune potrà avvalersi della clausola di affidamento in danno a terzi della fornitura, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatto salvo l'applicazione del maggior danno.

Le predette penalità saranno contestate all'affidatario a mezzo PEC. All'affidatario è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) ritardi di consegna della fornitura e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- c) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
- d) quando i parametri delle convenzioni CONSIP S.p.A. e della Centrale di Committenza Regionale successivamente intervenute risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012).

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo

all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a informare in merito all'utilizzo dei dati personali.

1) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Str. Della Repubblica n.1.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it

2) Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Parma ha designato quale Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

3) Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo sopra citato, non necessita del consenso.

I dati personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate.

6) Destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica.

7) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9) I diritti

Nella qualità di interessato ciascun soggetto ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria richiesta.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario si impegna a rispettare il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e il Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 dello 30/06/2021.

Art. 14 – CONTRATTO E SPESE

L'affidamento del presente servizio avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art 18, comma 1 del D.lgs 36/2023.

L'aggiudicazione sarà effettuata con apposito atto, immediatamente efficace, previo esito positivo della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Per la stipula dei contratti conclusi all'interno dei Mercati Elettronici è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo così come definito dall'Allegato I.4 del vigente Codice dei contratti pubblici

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Roberto Barani